



Comunicazione UV-2504-i

Parchi d'importanza nazionale: marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Direttive sul marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Stato: 03/2025

Versioni precedenti: 04/2013

Periodo transitorio: Le presenti direttive entrano in vigore a partire dal **31 marzo 2025** e sostituiscono la precedente pubblicazione. Gli utilizzatori del marchio hanno tempo fino al 31 dicembre 2028 per adeguare la loro pratica. A partire dal 1° gennaio 2029, faranno fede solo le presenti direttive.

Basi legali: *LPN* art. 23j e 23/
OPar art. 11 – 14 e 29

Settori specialistici interessati

Acque	Aria	Biodiversità	Biotecnologia	Bosco e legno	Clima	Diritto	EIA	Elettrosmog e immissioni luminose	Incidenti rilevanti	● Paesaggio	Pericoli naturali	Prodotti chimici	Rifiuti	Rumore	Siti contaminati	Suolo
-------	------	--------------	---------------	---------------	-------	---------	-----	--------------------------------------	---------------------	----------------	-------------------	------------------	---------	--------	------------------	-------

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è una comunicazione dell'UFAM destinata ai richiedenti di decisioni. Concretizza la prassi dell'UFAM in qualità di autorità esecutiva sotto il profilo formale (documenti necessari per la domanda) e materiale (prove necessarie per soddisfare i requisiti di legge materiali). Chi vi si attiene può legittimamente ritenere che la sua domanda è completa.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Con il contributo di

Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei marchi svizzeri

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch > *Pubblicazioni, media* > *Aiuti all'esecuzione* > *Paesaggio*

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.

La lingua originale è il francese.

Indice

Abstracts	4	Parte 2: Requisiti nazionali dei beni e servizi	18
Parte 1: Aspetti generali	6	1 Prodotti alimentari	19
1 Introduzione	7	1.1 Requisiti nazionali	19
1.1 Scopo	7	1.2 Condizioni per il conferimento del marchio	
1.2 Basi legali	7	Prodotto dei parchi svizzeri	20
1.3 Collegamenti con altre direttive	8	1.3 Approvazione dell'UFAM	20
2 Obiettivi, visione e valori	9	2 Prodotti non alimentari	21
2.1 Obiettivi	9	2.1 Requisiti nazionali	21
2.2 Visione	9	2.2 Condizioni per il conferimento del marchio	
2.3 Valori	10	Prodotto dei parchi svizzeri	21
3 Struttura e funzionamento	11	2.3 Approvazione dell'UFAM	22
3.1 Requisiti nazionali	11	3 Servizi alberghieri	23
3.2 Regolamento del parco per l'impiego del marchio		3.1 Requisiti nazionali	23
Prodotto dei parchi svizzeri	11	3.2 Condizioni per il conferimento del marchio	
3.3 Accordo di partenariato	12	Prodotto dei parchi svizzeri	23
3.4 Condizioni per il conferimento e l'impiego del marchio		3.3 Approvazione dell'UFAM	23
Prodotto dei parchi svizzeri	12	4 Ristorazione	24
3.5 Impiego consentito e conseguenze in caso di utilizzo non conforme	13	4.1 Requisiti nazionali	24
3.6 Dati e statistiche relativi all'impiego del marchio		4.2 Condizioni per il conferimento del marchio	
Prodotto dei parchi svizzeri	13	Prodotto dei parchi svizzeri	24
4 Organizzazione	14	4.3 Approvazione dell'UFAM	24
4.1 Ufficio federale dell'ambiente	14	5 Altri servizi turistici (intrattenimento, attività ricreative, escursioni ecc.)	25
4.2 Ufficio federale dell'agricoltura e Segreteria di Stato dell'economia	14	5.1 Requisiti nazionali	25
4.3 Gruppo consultivo nazionale per il marchio		5.2 Condizioni per il conferimento del marchio	
Prodotto dei parchi svizzeri	15	Prodotto dei parchi svizzeri	25
4.4 Ente responsabile del parco	16	5.3 Approvazione dell'UFAM	26
4.5 Organismo di certificazione accreditato	17		

Abstracts

These guidelines describe the conditions governing the award and use of the label: 'Swiss Parks Product'. These guidelines are based on the Nature and Cultural Heritage Act and the Ordinance on Parks of National Importance. They set out the philosophy, values and requirements of the label. The guidelines also detail the structures and processes, as well as the roles, competencies and responsibilities of the various stakeholders. These guidelines are intended as a decision-making aid for all parks of national importance and for any person or company wishing to certify goods or services within a park of national importance. They also inform consumers, park visitors and the general public about the Swiss Park Product label and its contribution to sustainable development in parks of national importance.

Keywords:

*guidelines, Swiss
Parks Product
label, Swiss Parks,
award conditions,
national
requirements,
sustainability,
regionality*

Die vorliegenden Richtlinien beschreiben die Voraussetzung für die Verleihung und Verwendung des «Produktlabel der Schweizer Pärke». Die Richtlinien stützen sich auf das Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz sowie auf die Verordnung über die Pärke von nationaler Bedeutung. Sie erläutern die Idee und die Werte des Labels sowie seine Anforderungen. Die Richtlinien beschreiben zudem die Strukturen, Prozesse sowie die Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der verschiedenen Akteurinnen und Akteure. Die Richtlinien sind eine Entscheidungshilfe für alle Pärke von nationaler Bedeutung sowie für alle Personen und Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen innerhalb eines Parks von nationaler Bedeutung zertifizieren möchten. Zudem informieren sie die Konsumentinnen und Konsumenten, die Besucherinnen und Besucher der Pärke sowie die Bevölkerung über das Produktlabel der Schweizer Pärke und dessen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung in den Pärken von nationaler Bedeutung.

Schlüsselwörter:

*Richtlinien,
Produktlabel der
Schweizer Pärke,
Schweizer Pärke,
Anforderungen an
die Verleihung,
nationale
Anforderungen,
Nachhaltigkeit,
Regionalität*

Les présentes directives décrivent les conditions régissant l'attribution et l'utilisation du label : « Produit des parcs suisses ». Ces directives se fondent sur la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage ainsi que sur l'ordonnance fédérale sur les parcs d'importance nationale. Elles explicitent la philosophie, les valeurs ainsi que les exigences du label. Les directives détaillent également les structures, les processus ainsi que les rôles, compétences et responsabilités incombant aux différentes parties prenantes. Ces directives constituent une aide à la décision pour tous les parcs d'importance nationale ainsi que pour toute personne ou entreprise désireuse de certifier des biens ou des services à l'intérieur d'un parc d'importance nationale. Elles informent de plus les consommatrices et consommateurs, les visiteuses et visiteurs des parcs ainsi que la population à propos du label Produit des parcs suisses et de ses contributions au développement durable dans les parcs d'importance nationale.

Mots-clés :

*directives, label
Produit des parcs
suisses, Parcs
suisses, conditions
d'attribution,
exigences
nationales,
durabilité,
régionalité*

Le presenti direttive descrivono le condizioni per il conferimento e l'utilizzo del marchio «Prodotto dei parchi svizzeri» e si basano sulla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio come anche sull'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale. Illustrano la filosofia, i valori e i requisiti del marchio ed espongono nel dettaglio strutture, processi, ruoli, competenze e responsabilità dei diversi attori coinvolti. Le presenti direttive rappresentano una base decisionale per tutti i parchi d'importanza nazionale e per le persone o aziende che desiderano certificare i loro beni o servizi all'interno di un parco d'importanza nazionale. Informano inoltre consumatori, visitatori dei parchi e popolazione sul marchio Prodotto dei parchi svizzeri e il suo contributo allo sviluppo sostenibile dei parchi d'importanza nazionale.

Parole chiave:

*direttive, marchio
Prodotto dei parchi
svizzeri, parchi
svizzeri, condizioni
per il conferimento,
requisiti nazionali,
sostenibilità,
regionalità*

Parte 1: Aspetti generali

Le direttive sul marchio Prodotto dei parchi svizzeri sono strutturate in due parti. La prima descrive in modo generale lo scopo e il funzionamento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri. Contiene gli obiettivi, i riferimenti ai fondamenti giuridici, la visione e i valori alla base del marchio; spiega la struttura e le procedure operative e infine specifica gli attori coinvolti nel processo di certificazione e le loro responsabilità.

La seconda illustra i requisiti nazionali che i beni e i servizi devono soddisfare per poter essere certificati con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri.

1 Introduzione

1.1 Scopo

Le presenti direttive hanno lo scopo di:

- precisare le condizioni per il conferimento e l'impiego del marchio «Prodotto dei parchi svizzeri»;
- fornire un supporto decisionale ai Cantoni e agli enti responsabili dei parchi d'importanza nazionale per quanto riguarda la corretta gestione del marchio Prodotto dei parchi svizzeri, in particolare per quanto riguarda i processi di conferimento e controllo;
- descrivere nel dettaglio le strutture, i processi, i ruoli, le responsabilità e i doveri dei soggetti coinvolti nel conferimento e nell'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri;
- informare aziende, consumatori e altre parti interessate sui requisiti che devono soddisfare i beni e i servizi certificati con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri.

1.2 Basi legali

La creazione di un marchio Prodotto dei parchi svizzeri e il suo impiego nei parchi d'importanza nazionale sono il risultato di una volontà del legislatore che ha origine nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), in particolare nella disposizione che autorizza il Consiglio federale a stabilire i requisiti che ogni parco d'importanza nazionale deve soddisfare per ottenere il marchio Prodotto dei parchi svizzeri nonché le condizioni per il suo conferimento e impiego (art. 23/ LPN). L'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (ordinanza sui parchi, OPar; RS 451.36) delega questa competenza all'UFAM che emana le presenti direttive d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) (art. 29 cpv. 5 OPar).

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito dall'ente responsabile di un parco alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile (art. 23j cpv. 2 LPN). L'OPar precisa che il bene o il servizio deve essere: «prodotto o fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile» (art. 11 lett. a OPar). A questo scopo l'ente responsabile del parco definisce, per ogni categoria di prodotti e servizi, un capitolato d'onori che garantisce il rispetto dei requisiti legali e lo sottopone all'UFAM (art. 11 lett. b OPar). L'ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto dei parchi svizzeri se un organismo di certificazione accreditato ha certificato l'adempimento delle condizioni stabilite per il conferimento (art. 13 OPar).

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è un marchio individuale ai sensi della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM; RS 232.11), depositato presso l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI)¹. L'UFAM è proprietario del marchio e ne assicura la protezione, il controllo dell'impiego e la divulgazione conformemente all'articolo 29 capoverso 4 OPar.

¹ <https://database.ipi.ch/database-client/search/query/trademarks>; numeri di registrazione del marchio PARCHI SVIZZERI nelle cinque versioni linguistiche: francese 630989, tedesco 628312, inglese 628313, italiano 630990, romancio 630991.

1.3 Collegamenti con altre direttive

Le presenti direttive si applicano congiuntamente a:

- UFAM (ed.) 2025: Parchi d'importanza nazionale: manuale del marchio. Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva destinata a coloro che utilizzano il marchio PARCHI SVIZZERI. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 2503: 34 p.
- UFAM (ed.) 2023: Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028. Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 2315: 249 p.
- UFAM (ed.) 2014: Manuale per l'istituzione e la gestione di parchi d'importanza nazionale. Comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva ai richiedenti. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1414: 176 p. Con aggiornamenti del 2018 e 2019.

2 Obiettivi, visione e valori

2.1 Obiettivi

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è uno strumento messo a disposizione di tutti i parchi d'importanza nazionale per distinguere i beni e i servizi forniti da persone e aziende che si impegnano a favore di questi parchi. Consente di rafforzare e sviluppare un'economia regionale e sostenibile, sostenendo gli obiettivi di protezione della natura e del paesaggio fissati nella carta del parco. Promuove il dialogo tra l'ente responsabile del parco e gli attori economici del suo territorio e contribuisce al continuo miglioramento dei metodi di produzione per renderli più sostenibili. Infine, indirizza i consumatori e i visitatori dei parchi d'importanza nazionale verso beni e servizi regionali, autentici e sostenibili.

2.2 Visione

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri garantisce a consumatori e visitatori dei parchi beni e servizi *regionali, autentici e sostenibili* provenienti da un parco. Acquistando un bene o un servizio certificato, il pubblico contribuisce direttamente alle missioni dei parchi d'importanza nazionale, che consistono nel preservare e valorizzare la ricchezza della biodiversità, la qualità del paesaggio, la cultura locale e il tessuto economico regionale.

Regionalità

I beni e i servizi contraddistinti con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri provengono da uno dei parchi d'importanza nazionale riconosciuti dalla Confederazione. Sono realizzati essenzialmente con risorse provenienti dal parco stesso da aziende locali che adottano la filiera corta. Contribuiscono a preservare il tessuto economico, creare valore aggiunto e mantenere i posti di lavoro sul territorio regionale.

Sostenibilità

I parchi svizzeri sono regioni modello per lo sviluppo sostenibile. Al loro interno i beni e i servizi certificati sono prodotti secondo un sistema globale di sostenibilità che comprende quattro valori fondamentali: *tutela e valorizzazione della natura e del paesaggio, sostegno all'economia regionale e circolare, valori etici e sociali e impegno per la sostenibilità e gli obiettivi del parco*. I beni e i servizi certificati contribuiscono all'obiettivo di conservare territori di elevato pregio naturale e paesaggistico e di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Autenticità

I beni e i servizi certificati con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri sono di qualità e vengono forniti da aziende situate nei parchi d'importanza nazionale. Infine, offrono a consumatori e visitatori esperienze uniche e di qualità.

2.3 Valori

I quattro valori seguenti, che coprono gli aspetti ecologici, economici e sociali della sostenibilità, sono al centro del marchio Prodotti dei parchi svizzeri e si applicano a tutte le categorie di beni e servizi.

Tab. 1: Valori di sostenibilità del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Valori	Promessa a consumatori e visitatori
Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio	I beni e servizi certificati con il marchio Prodotto dei parchi nazionali contribuiscono a conservare e valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico del parco. I produttori di beni e i fornitori di servizi investono in progetti di tutela e promozione della natura e del paesaggio.
Sostegno all'economia regionale e circolare	I beni e i servizi certificati con il marchio Prodotto dei parchi Svizzeri sono essenzialmente prodotti o forniti all'interno del territorio del parco utilizzando risorse locali. I produttori di beni e i fornitori di servizi si impegnano a preservare le risorse naturali, sfruttare tutte le opportunità di riciclaggio e ridurre al minimo le emissioni di gas serra e le sostanze inquinanti, riducendo al contempo il loro impatto sull'ambiente in generale. Viene incoraggiata la filiera corta e il trasporto delle merci è ridotto al minimo.
Valori etici e sociali	I beni e servizi certificati col marchio Prodotto dei parchi svizzeri sono sinonimo di equità e uguaglianza sociale. I produttori e fornitori di servizi devono assicurare ai propri dipendenti condizioni di lavoro esemplari e una retribuzione equa, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne. Si impegnano a distribuire equamente il valore aggiunto lungo tutta la filiera. Garantiscono infrastrutture e servizi accessibili a tutti. Tutelano inoltre il benessere degli animali.
Impegno per la sostenibilità e missioni del parco	I beni e i servizi certificati con il marchio Prodotto contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dei parchi d'importanza nazionale e ne sostengono le funzioni. I produttori di beni e i fornitori di servizi si adoperano per sostenere questi obiettivi impegnandosi in un processo di miglioramento continuo in termini di sostenibilità e contribuendo alle missioni e alle attività del parco.

3 Struttura e funzionamento

3.1 Requisiti nazionali

L'articolo 11 lettera a OPar stabilisce che il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito «se il bene o il servizio è prodotto o fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile». Le presenti direttive precisano questa disposizione dell'ordinanza descrivendo i requisiti nazionali che devono rispettare tutti i prodotti o servizi.

I beni e i servizi certificati con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri superano i requisiti minimi di legge relativi alla sostenibilità nel settore interessato. Per ogni categoria di beni e servizi certificabili con il marchio Prodotto, l'UFAM, consultandosi con le parti interessate, definisce i requisiti minimi a livello nazionale, nonché un elenco degli standard di produzione e dei marchi esistenti che soddisfano tali criteri. A questo scopo l'UFAM tiene conto dello stato delle conoscenze in materia di impatto ecologico, delle aspettative dei consumatori e della situazione economica del settore interessato. Sono incoraggiate le sinergie con i marchi esistenti e con i programmi volontari della Confederazione o dei Cantoni. I requisiti nazionali offrono un certo livello di flessibilità e permettono di raggiungere il livello di sostenibilità desiderato in diversi modi. Sono inoltre valutati e aggiornati periodicamente dall'UFAM di concerto con le parti interessate o su loro richiesta. I requisiti nazionali sono descritti nella seconda parte delle presenti direttive.

3.2 Regolamento del parco per l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

L'ente responsabile del parco redige un regolamento relativo all'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri sulla base delle presenti direttive, contenente i capitoli d'onere elaborati dal parco per soddisfare i requisiti nazionali descritti nelle presenti direttive. Il regolamento per l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri è sottoposto all'approvazione dell'UFAM prima di essere applicato per la prima volta e dopo ogni successiva modifica. Il regolamento è sottoposto all'esame dell'UFAM almeno una volta per ogni periodo programmatico, ovvero almeno ogni 4 anni.

Il regolamento comprende in particolare:

- l'elenco delle categorie o degli assortimenti di beni e servizi certificabili del parco e i capitolati d'oneri (art. 11 lett. b OPar) applicabili;
- la carta grafica del parco, che deve specificare le applicazioni grafiche del marchio Prodotto dei parchi svizzeri e gli abbinamenti con il logo specifico del parco o con altre sigle o marchi. La carta grafica del parco deve garantire la conformità al Manuale del marchio pubblicato dall'UFAM e alle disposizioni menzionate nella sezione 3.5 della prima parte delle presenti direttive;
- la descrizione delle strutture e dei processi per il conferimento e il controllo del marchio Prodotto dei parchi nazionali che garantiscono la conformità all'articolo 23j capoverso 2 LPN e all'articolo 13 OPar;
- una mappa del perimetro di attribuzione del marchio Prodotto dei parchi svizzeri, comprendente i Comuni considerati limitrofi ai sensi dell'articolo 5.1 delle Direttive nazionali per i marchi regionali, Sezione A, dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali.

3.3 Accordo di partenariato

I requisiti nazionali e il regolamento si concretizzano in un contratto siglato tra la persona, l'azienda o il raggruppamento di imprese che commercializza un bene o un servizio da certificare con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri e l'ente responsabile del parco. Tale contratto è denominato «accordo di partenariato» e descrive gli impegni reciproci del parco e delle persone o aziende che utilizzano il marchio.

Include gli obiettivi, la visione e i valori descritti nel capitolo 2 come anche i requisiti nazionali indicati nella seconda parte delle presenti direttive. Applica inoltre il capitolato d'oneri che deve rispettare il produttore relativamente al prodotto o ai prodotti certificati con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri, conformemente al regolamento del parco (v. sopra). I parchi hanno la facoltà di includere requisiti specifici aggiuntivi.

Di norma l'accordo di partenariato è valido per lo stesso periodo coperto dal certificato rilasciato dall'organismo di certificazione ed è rinnovabile in seguito al controllo del raggiungimento degli obiettivi.

3.4 Condizioni per il conferimento e l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Conformemente all'articolo 23j capoverso 2 LPN, l'ente responsabile del parco è incaricato del conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri. Di conseguenza deve garantire in ogni momento il rispetto delle condizioni di attribuzione come definite all'articolo 11 OPar e specificate nelle presenti direttive. Deve inoltre accertarsi del corretto impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri. L'ente responsabile istituisce le strutture e i processi necessari per il conferimento e il controllo dell'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri e li descrive nel regolamento del parco (v. sez. 3.2).

L'ente responsabile del parco ha anche il dovere di coordinarsi con gli organismi di certificazione. Conformemente all'articolo 13 OPar, l'ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto dei parchi svizzeri se un organismo di certificazione accreditato ha certificato l'adempimento delle condizioni stabilite per il conferimento, ovvero almeno:

- l'adozione di un regolamento per l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri, contenente il capitolato d'oneri relativo al bene o al servizio interessato, approvato dall'UFAM e attestante la conformità all'articolo 11 lettera a OPar;
- la sottoscrizione di un accordo di partenariato ratificato dal parco e dalla persona o dall'azienda che produce il bene o il servizio;
- il rispetto dei requisiti specificati nel Manuale del marchio PARCHI SVIZZERI.

In veste di incaricato del conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri, l'ente responsabile del parco può delegare ulteriori compiti di controllo agli organismi di certificazione accreditati.

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è attribuito dall'ente responsabile del parco soltanto per il periodo di validità del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione. Se durante questo periodo viene revocata la certificazione, l'ente responsabile del parco deve ritirare il marchio Prodotto dei parchi svizzeri conferito alle persone e aziende interessate (art. 13. cpv. 3 OPar).

3.5 Impiego consentito e conseguenze in caso di utilizzo non conforme

Il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere impiegato esclusivamente per contrassegnare o commercializzare beni o servizi certificati (art. 14 OPar). È quindi vietato un uso più ampio del marchio in assenza di un legame diretto con il bene o il servizio certificato. I formati e la veste grafica autorizzati sono descritti nel Manuale del marchio PARCHI SVIZZERI. L'ente responsabile del parco deve garantire il corretto impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri sul suo territorio.

L'UFAM raccomanda agli enti responsabili dei parchi d'importanza nazionale di non designare beni o servizi con il loro logo o un marchio legato a un parco senza certificazione. In caso di utilizzo non conforme del marchio Prodotto dei parchi svizzeri o di qualsiasi altro uso o pratica che rischia di danneggiare il marchio PARCHI SVIZZERI, l'UFAM adotta tutte le misure necessarie per garantirne la protezione ai sensi dell'articolo 29 capoverso 5 OPar. In presenza di ripetute violazioni da parte dell'ente responsabile del parco, i provvedimenti adottati dall'UFAM possono arrivare fino al ritiro del marchio Parco ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 OPar.

3.6 Dati e statistiche relativi all'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Nel rispetto della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e nei limiti delle loro possibilità, i parchi d'importanza nazionale sono tenuti a raccogliere le informazioni essenziali relative al conferimento e all'impiego del marchio (elenco dei produttori e dei prodotti certificati ecc.) e di trasmetterle una volta all'anno al segretariato del Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri.

4 Organizzazione

4.1 Ufficio federale dell'ambiente

L'UFAM in quanto proprietario del marchio PARCHI SVIZZERI assicura la protezione del marchio Prodotto dei parchi svizzeri, il controllo del suo impiego e la sua divulgazione (art. 29 cpv. 4 OPar).

Secondo l'articolo 29 capoverso 5 OPar, l'UFAM, previa consultazione dei Cantoni, emana le presenti direttive d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura e la Segreteria di Stato dell'economia.

L'UFAM ha la competenza esclusiva di approvare i capitolati d'onori e i regolamenti sull'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri redatti dagli enti responsabili dei parchi.

Su richiesta di un parco d'importanza nazionale, l'UFAM può concedere deroghe ai requisiti nazionali indicati nelle presenti direttive a condizione che siano rispettate le disposizioni legislative della LPN e dell'OPar.

L'UFAM nomina e finanzia un organo di esperti, il cosiddetto Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri, che gli fornisce consulenza sulle questioni relative al marchio. In caso di necessità l'UFAM può delegare ulteriori compiti a questo organo.

4.2 Ufficio federale dell'agricoltura e Segreteria di Stato dell'economia

L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) sono consultati e approvano le presenti direttive (art. 29 cpv. 5 OPar). Partecipano, in qualità di osservatori, al Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri e forniscono consulenza all'UFAM nei rispettivi settori di competenza, in particolare agricoltura e turismo.

4.3 Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri

Il Gruppo consultivo nazionale per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri (nel seguito «Gruppo consultivo») è nominato dall'UFAM per fornirgli consulenza sulla gestione del marchio. Le sue competenze sono le seguenti:

- elaborare pareri sui regolamenti per l'impiego del marchio Prodotti dei parchi svizzeri redatti dagli enti responsabili dei parchi, in particolare per quanto riguarda la loro conformità alle presenti direttive;
- elaborare pareri da sottoporre all'UFAM in caso di domande di deroga ai requisiti nazionali;
- pubblicare e aggiornare, dopo l'approvazione dell'UFAM, un elenco di standard di sostenibilità che soddisfano i requisiti descritti nella seconda parte delle presenti direttive;
- formulare proposte di modifica delle direttive sul marchio Prodotto dei parchi svizzeri, ad esempio requisiti per nuove categorie di beni o servizi, aggiornamento dei requisiti esistenti;
- fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze tra i parchi e chi utilizza il marchio;
- essere un punto di riferimento e svolgere il ruolo di centro di competenza per tutte le questioni relative al marchio Prodotto dei parchi svizzeri;
- eseguire i compiti delegati dall'UFAM in relazione al marchio Prodotto dei parchi svizzeri.

Il Gruppo consultivo è composto da:

- rappresentanti dei parchi svizzeri d'importanza nazionale;
- rappresentanti dei vari gruppi di interesse legati al marchio Prodotto dei parchi svizzeri (p. es. marchi regionali, associazioni economiche, sindacati di produttori, associazioni di consumatori, associazioni ambientaliste);
- esperti indipendenti specializzati in aspetti legati alla sostenibilità;
- Uffici federali interessati (UFAM, UFAG, SECO) in qualità di osservatori.

Possono essere invitati altri esperti in base alle esigenze o agli argomenti da trattare (p. es. organismi di certificazione, esperti del settore specifico).

A seconda delle necessità è possibile istituire sottogruppi tematici composti eventualmente anche da partner esterni. Il segretariato del Gruppo consultivo è affidato alla Rete dei parchi svizzeri. Il Gruppo consultivo si riunisce circa quattro volte all'anno, a seconda delle necessità.

4.4 Ente responsabile del parco

L'ente responsabile del parco è incaricato di:

- conferire il marchio Prodotto dei parchi svizzeri su richiesta «alle persone e alle aziende che vi producono beni o vi forniscono servizi conformi ai principi dello sviluppo sostenibile» (art. 23j cpv. 2 LPN). Per portare a termine questo compito, coordina tutte le fasi e le procedure di conferimento e di controllo definite nel capitolo 3 delle presenti direttive;
- promuovere il marchio Prodotto dei parchi svizzeri sia come strumento di collaborazione con le aziende regionali sia come mezzo per raggiungere gli obiettivi della carta del parco;
- implementare le presenti direttive in un regolamento sull'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri da sottoporre all'approvazione dell'UFAM per il tramite del Gruppo consultivo;
- sottoporre tutte le domande di deroga ai requisiti nazionali all'UFAM per il tramite del Gruppo consultivo;
- garantire che l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri sul territorio del parco sia conforme alle basi legali (LPN e OPar) e soddisfi i requisiti delle presenti direttive e del Manuale del marchio PARCHI SVIZZERI. In caso di utilizzo non conforme, l'ente responsabile del parco ne informa l'UFAM e gli organismi di certificazione;
- compilare statistiche sul numero e sulle categorie di beni e servizi certificati. Queste informazioni sono trasmesse annualmente al segretariato del Gruppo consultivo nel rispetto della legge federale sulla protezione dei dati;
- controllare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi di partenariato. Se gli obiettivi non vengono raggiunti, il parco richiede che vi si ponga rimedio. Se la situazione non migliora, l'accordo di partenariato viene rescisso. Il controllo del raggiungimento degli obiettivi fissati negli accordi di partenariato può essere delegato a un organismo di certificazione;
- coordinare i compiti di controllo degli organismi di certificazione accreditati e le interazioni tra le persone e le aziende che impiegano il marchio Prodotto dei parchi svizzeri e i certificatori.

L'ente responsabile del parco può inoltre presentare all'UFAM domanda di modifica delle direttive sul marchio Prodotto dei parchi svizzeri per il tramite del Gruppo consultivo.

4.5 Organismo di certificazione accreditato

Un organismo di certificazione che desideri certificare un bene o un servizio con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri deve essere accreditato per il campo d'applicazione dell'OPar (art. 13 cpv. 1 OPar). L'organismo di certificazione è incaricato di:

- redigere il manuale di controllo per i requisiti nazionali relativi alla categoria di prodotti o servizi interessata e sottoporlo, insieme a eventuali modifiche o aggiornamenti, all'approvazione dell'UFAM e al Servizio di accreditamento svizzero (SAS);
- controllare le condizioni per il conferimento e l'impiego del marchio Prodotto dei parchi svizzeri come precisato nella sezione 3.4 della prima parte delle presenti direttive;
- coordinarsi con l'ente responsabile del parco per garantire il corretto svolgimento dei controlli e un'adeguata ripartizione dei compiti di controllo tra il parco e l'organismo di certificazione;
- cercare tutte le sinergie possibili con i processi di certificazione relativi ad altri marchi per ridurre al minimo i tempi e i costi dei controlli;
- comunicare per iscritto i risultati dei controlli e tutte le decisioni ai produttori o ai fornitori di servizi e ai parchi interessati, indicando i canali di ricorso;
- inviare all'ente responsabile del parco copia dei certificati rilasciati;
- informare per iscritto l'UFAM in caso di non conformità gravi e segnalare alle autorità competenti le violazioni della legislazione in vigore.

Parte 2: Requisiti nazionali dei beni e servizi

Questa seconda parte delle direttive illustra i requisiti nazionali di ogni categoria di beni e servizi certificabili con il marchio Prodotto dei parchi svizzeri.

In generale è certificabile qualsiasi bene o servizio per il quale è possibile attestare la conformità alle condizioni legali. Queste condizioni sono quattro:

- il prodotto o servizio deve essere fabbricato o fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 lett. a OPar);
- per il bene o il servizio è disponibile un capitolato d'oneri approvato dall'ente responsabile del parco previa consultazione dell'UFAM e comprendente le indicazioni relative all'adempimento delle condizioni per il conferimento (art. 11 lett. b OPar);
- è stata presentata una domanda di certificazione del bene o servizio interessato da parte di persone o aziende (art. 12 cpv. 2 OPar);
- un organismo di certificazione accreditato può certificare l'adempimento delle condizioni per il conferimento (art. 13 cpv. 1 OPar).

Nuove categorie di requisiti nazionali

Se l'ente responsabile del parco desidera conferire il marchio Prodotto dei parchi svizzeri a un bene o servizio di una categoria per la quale l'UFAM non ha definito requisiti nazionali nelle presenti direttive, può sottoporre un capitolo d'oneri all'UFAM a condizione che soddisfi le quattro condizioni di cui sopra. Se dopo l'esame preliminare del Gruppo consultivo l'UFAM stabilisce che il capitolato d'oneri è conforme alle basi legali, può autorizzare l'impiego del marchio per un determinato periodo fino al successivo aggiornamento delle presenti direttive.

1 Prodotti alimentari

1.1 Requisiti nazionali

- 1.1.1 La regione di riferimento per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è il territorio del parco. Il prodotto alimentare deve essere fabbricato essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 lett. a OPar).
- 1.1.2 È considerato «fabbricato essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali» qualsiasi prodotto alimentare conforme almeno alle direttive sui marchi regionali dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali, parti A, B1 o B2².
- 1.1.3 È considerato «fabbricato secondo i principi dello sviluppo sostenibile» qualsiasi prodotto alimentare il cui metodo di produzione soddisfa almeno i requisiti di sostenibilità citati nella successiva tabella A1.

Tab. A1: Requisiti di sostenibilità per i prodotti alimentari dei parchi svizzeri

Valori	Requisiti
A. Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio	1. Adozione di misure per limitare l'utilizzo di prodotti fitosanitari. 2. Provvedimenti per ridurre le perdite di azoto e fosforo nell'ambiente. 3. Realizzazione di misure di conservazione e promozione della natura e del paesaggio.
B. Sostegno all'economia regionale e circolare	4. Attuazione di misure per contenere l'utilizzo di risorse naturali (acqua, suolo, energia, biomassa ecc.), per migliorare il riciclaggio e per limitare le emissioni di gas serra, gli inquinanti e l'impatto sull'ambiente in generale.
C. Valori etici e sociali	5. Implementazione di misure per garantire un'equa ripartizione del valore aggiunto e condizioni di lavoro esemplari lungo tutta la filiera. 6. Realizzazione di provvedimenti per garantire il benessere degli animali.
D. Impegno per la sostenibilità e le missioni del parco	7. Definizione nell'accordo di partenariato di misure che contribuiscono al miglioramento continuo della sostenibilità o delle missioni del parco e loro attuazione da parte degli attori coinvolti.

² Associazione svizzera dei prodotti regionali | regio.garantie – www.schweizerregionalprodukte.ch > Direttive

1.2 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

- 1.2.1 Conformemente all'articolo 11 lettera b OPar, il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito a un prodotto alimentare soltanto se l'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, ha approvato un capitolato d'onori che specifica il rispetto dei requisiti di cui al numero 1.1.
- 1.2.2 Se il prodotto alimentare o i suoi ingredienti agricoli sono già certificati secondo un marchio di sostenibilità esistente, ad esempio secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica, tutti o alcuni dei criteri della tabella A1 possono essere considerati automaticamente soddisfatti. Il Gruppo consultivo pubblica e aggiorna un elenco approvato dall'UFAM degli standard di sostenibilità che soddisfano uno o più requisiti citati nella tabella A1.
- 1.2.3 Se uno o più di questi requisiti non sono soddisfatti perché non applicabili al tipo di produzione, ad esempio a causa di specificità regionali o costi economici sproporzionati, l'organo responsabile del parco può predisporre un capitolato d'onori equivalente che descriva i criteri alternativi e gli obiettivi che il prodotto alimentare deve raggiungere entro un periodo di tempo determinato e sottoporlo alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.
- 1.2.4 Le domande di deroga ai criteri di regionalità di cui al numero 1.1.2 devono essere redatte in conformità alle disposizioni previste nelle Direttive per i marchi regionali. I requisiti di cui all'articolo 11 lettera a OPar devono essere sempre rispettati. Le domande di deroga devono essere sottoposte alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.

1.3 Approvazione dell'UFAM

- 1.3.1 Per formulare il proprio parere sui capitoli d'onori presentati dai parchi, l'UFAM si basa sui requisiti indicati nella tabella A1.
- 1.3.2 Il Gruppo consultivo fornisce consulenze e pareri all'UFAM sui capitoli d'onori redatti dagli enti responsabili dei parchi e su tutte le domande di deroga.

2 Prodotti non alimentari

2.1 Requisiti nazionali

- 2.1.1 La regione di riferimento per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è il territorio del parco. Il prodotto non alimentare deve essere fabbricato essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 OPar).
- 2.1.2 È considerato «fabbricato essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali» qualsiasi prodotto non alimentare conforme alle direttive sui marchi regionali dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali, parti A e C1³, o a qualsiasi altro standard giudicato equivalente in grado di garantire la regionalità.
- 2.1.3 È considerato «fabbricato secondo i principi dello sviluppo sostenibile» qualsiasi prodotto non alimentare il cui metodo di produzione soddisfa i valori di sostenibilità citati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.

2.2 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

- 2.2.1 Conformemente all'articolo 11 lettera b OPar, il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito a un prodotto non alimentare soltanto se l'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, ha approvato un capitolato d'onori che specifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente numero 2.1.
- 2.2.2 Il Gruppo consultivo pubblica e aggiorna un elenco approvato dall'UFAM degli standard di sostenibilità che soddisfano interamente o in parte requisiti citati al precedente numero 2.1.
- 2.2.3 Se uno o più dei valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 non sono soddisfatti perché non applicabili al tipo di produzione, ad esempio a causa di specificità regionali o costi sproporzionati, l'organo responsabile del parco può predisporre un capitolato d'onori equivalente, approvato dall'ente responsabile del parco, che descriva i criteri alternativi e gli obiettivi che il prodotto non alimentare deve raggiungere nell'arco di un periodo di tempo determinato e sottoporlo alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.
- 2.2.4 Le domande di deroga ai criteri di regionalità di cui al numero 2.1.2 devono essere redatte in conformità alle disposizioni previste nelle Direttive per i marchi regionali. I requisiti di cui all'articolo 11 lettera a OPar devono essere sempre rispettati. Le domande di deroga devono essere sottoposte alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.

2.3 Approvazione dell'UFAM

2.3.1 Per formulare il proprio parere sui capitolati d'onori presentati dai parchi, l'UFAM si basa sui valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.

2.3.2 Il Gruppo consultivo fornisce consulenze e pareri all'UFAM sui capitolati d'onori redatti dagli enti responsabili dei parchi e su tutte le domande di deroga.

3 Servizi alberghieri

3.1 Requisiti nazionali

- 3.1.1 La regione di riferimento per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è il territorio del parco. Il servizio alberghiero deve essere fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 OPar).
- 3.1.2 È considerato «fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali» qualsiasi servizio alberghiero fornito sul territorio del parco.
- 3.1.3 È considerato «fornito secondo i principi dello sviluppo sostenibile» qualsiasi servizio alberghiero che soddisfa i valori di sostenibilità citati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.

3.2 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

- 3.2.1 Conformemente all'articolo 11 lettera b OPar, il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito a un fornitore di servizi alberghieri soltanto se l'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, ha approvato un capitolato d'onere che specifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente numero 3.1.
- 3.2.2 Il Gruppo consultivo pubblica e aggiorna un elenco approvato dall'UFAM degli standard di sostenibilità che soddisfano interamente o in parte requisiti citati al precedente numero 3.1.
- 3.2.3 Se uno o più dei valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive non sono soddisfatti perché non applicabili ad esempio a causa di specificità regionali o costi economici sproporzionati, l'organo responsabile del parco può predisporre un capitolato d'onere equivalente, approvato dall'ente responsabile del parco, che descriva i criteri alternativi e gli obiettivi che il servizio alberghiero deve raggiungere nell'arco di un periodo di tempo determinato e sottoporlo alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.

3.3 Approvazione dell'UFAM

- 3.3.1 Per formulare il proprio parere sui capitolati d'onere presentati dai parchi, l'UFAM si basa sui valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.
- 3.3.2 Il Gruppo consultivo fornisce consulenze e pareri all'UFAM sui capitolati d'onere redatti dagli enti responsabili dei parchi e su tutte le domande di deroga.

4 Ristorazione

4.1 Requisiti nazionali

- 4.1.1 La regione di riferimento per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è il territorio del parco. Il servizio di ristorazione deve essere fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 OPar).
- 4.1.2 È considerato «fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali» qualsiasi servizio di ristorazione conforme alle direttive sui marchi regionali dell'Associazione svizzera dei prodotti regionali, parti A, B3 o B4⁴, o a qualsiasi altro standard giudicato equivalente in grado di assicurare la regionalità.
- 4.1.3 È considerato «fornito secondo i principi dello sviluppo sostenibile» qualsiasi servizio di ristorazione che soddisfa i valori di sostenibilità citati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.

4.2 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

- 4.2.1 Conformemente all'articolo 11 lettera b OPar, il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito a un fornitore di servizi di ristorazione soltanto se l'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, ha approvato un capitolato d'onori che specifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente numero 4.1.
- 4.2.2 Il Gruppo consultivo pubblica e aggiorna un elenco approvato dall'UFAM degli standard di sostenibilità che soddisfano interamente o in parte requisiti citati al precedente numero 4.1.
- 4.2.3 Se uno o più dei valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive non sono soddisfatti perché non applicabili ad esempio a causa di specificità regionali o costi sproporzionati, l'organo responsabile del parco può predisporre un capitolato d'onori equivalente, approvato dall'ente responsabile del parco, che descriva i criteri alternativi e gli obiettivi che il servizio di ristorazione deve raggiungere nell'arco di un periodo di tempo determinato e sottoporlo alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.

4.3 Approvazione dell'UFAM

- 4.3.1 Per formulare il proprio parere sui capitoli d'onori presentati dai parchi, l'UFAM si basa sui valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.
- 4.3.2 Il Gruppo consultivo fornisce consulenze e pareri all'UFAM sui capitoli d'onori redatti dagli enti responsabili dei parchi e su tutte le domande di deroga.

5 Altri servizi turistici (intrattenimento, attività ricreative, escursioni ecc.)

5.1 Requisiti nazionali

- 5.1.1 La regione di riferimento per il marchio Prodotto dei parchi svizzeri è il territorio del parco. Il servizio deve essere fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile (art. 11 OPar).
- 5.1.2 È considerato «fornito essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali» qualsiasi servizio turistico che, in termini di durata, si svolge principalmente sul territorio del parco.
- 5.1.3 È considerato «fornito secondo i principi dello sviluppo sostenibile» qualsiasi servizio turistico che soddisfa i valori di sostenibilità citati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive. I servizi turistici devono essere compatibili con la conservazione delle aree protette del parco.

5.2 Condizioni per il conferimento del marchio Prodotto dei parchi svizzeri

- 5.2.1 Conformemente all'articolo 11 lettera b OPar, il marchio Prodotto dei parchi svizzeri può essere conferito a un fornitore di servizi turistici soltanto se l'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, ha approvato un capitolato d'onori che specifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente numero 5.1.
- 5.2.2 Il Gruppo consultivo pubblica e aggiorna un elenco approvato dall'UFAM degli standard di sostenibilità che soddisfano interamente o in parte requisiti citati al precedente numero 5.1.
- 5.2.3 Se uno o più dei valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive non sono soddisfatti perché non applicabili ad esempio a causa di specificità regionali o costi sproporzionati, l'organo responsabile del parco può predisporre un capitolato d'onori equivalente, approvato dall'ente responsabile del parco, che descriva i criteri alternativi e gli obiettivi che il servizio turistico deve raggiungere nell'arco di un periodo di tempo determinato e sottoporlo alla valutazione del Gruppo consultivo e all'approvazione dell'UFAM.

5.3 Approvazione dell'UFAM

5.3.1 Per formulare il proprio parere sui capitolati d'oneri presentati dai parchi, l'UFAM si basa sui valori di sostenibilità elencati nella parte 1 sezione 2.3 delle presenti direttive.

5.3.2 Il Gruppo consultivo fornisce consulenze e pareri all'UFAM sui capitolati d'oneri redatti dagli enti responsabili dei parchi e su tutte le domande di deroga.